



Moratoria debiti PMI e professionisti - Chiarimenti dell'ABI e del MEF

1 PREMESSA

Il Decreto "Cura Italia" ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica. In particolare, è stata introdotta una moratoria dei debiti fino al 30/09/2020 per i contratti stipulati dalle banche con micro e PMI, con riferimento:

- sia ai fidi/anticipazioni di cassa concesse al 29/02/2020, che non possono essere revocate
- che alle restituzioni di prestiti (rateali o meno), che vengono sospesi con adempimenti diversi a seconda della tipologia di finanziamento in essere.

Recentemente hanno diramato chiarimenti sia il Mef, che l'Abi,

2 MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PMI

L'art. 56, co. 2) del D.L. 18/2020 (cd "Cura Italia"), onde sostenere le attività danneggiate dall'epidemia COVID-19, ha previsto il riconoscimento di **misure di sostegno finanziario a favore delle PMI**, con sede in Italia. In particolare viene previsto che per:

- **aperture di credito a revoca** (cd. "fidi") **esistenti al 29/02/2020**: gli importi accordati (anche non ancora interamente utilizzati) **non possono essere revocati** (neppure in parte) **fino al 30/09/2020**
- **anticipi su crediti** (aperture di credito a revoca utilizzabili in misura pari/proporzionata alla presentazione di documenti attestanti crediti/altre ragioni di incasso: fatture, riba, ecc.) **esistenti al 29/02/2020**: si applica il medesimo trattamento delle aperture di credito
- **prestiti non rateali con scadenza entro il 29/09/2020**: i contratti (inclusi eventuali elementi accessori) sono **automaticamente** (non vi è richiesta) **prorogati fino al 30/09/2020**
- **mutui/altri finanziamenti a rimborso rateale**: il pagamento delle rate/canoni di leasing in scadenza entro il 29/09/2020 è **sospeso fino al 30.9.2020**.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato (con allungamento del piano di ammortamento originario), unitamente agli elementi accessori, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari che per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione dell'intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

FINANZIAMENTO	ESEMPI	REQUISITO	SOSPENSIONE FINO AL 30/09/2020	FORMALITÀ
aperture di credito accordate "sino a revoca" e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti	"fidi" di cassa; anticipo su fatture/riba/ o su contratti; linee di factoring	esistenti al 29/02/2020	✓ non possano essere revocati in tutto o in parte fino al 30/09/2020 ✓ va conservato il trattamento rilevato alla data del 17/03/2020	Istanza
restituzione dei prestiti non rateali	Finanziamenti import; finanziamenti bullet	con scadenza anteriore al 30/09/2020	✓ è rinviata fino al 30/09/2020 ✓ alle stesse condizioni preesistenti ✓ la proroga si estende agli elementi accessori	Nessuna
pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti (leasing)	mutui, finanziamenti rateali e leasing		✓ è sospeso fino al 30/09/2020. ✓ il piano di rimborso va riscadenzato di comune accordo, senza nuovi/maggiori oneri per entrambe le parti (il debitore può accordarsi per la sospensione della sola quota c/capitale, pagando gli interessi)	Istanza

A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo 2020, l'ABI ha precisato che:

ELEMENTI ACCESSORI	Per “elementi accessori” si intendono tutti i <u>contratti connessi al contratto</u> di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati); questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario
	Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, permangono <u>inalterati gli elementi accessori al contratto</u> di finanziamento senza alcuna formalità
RATA DEL 30/09 PER I MUTUI	Il periodo di sospensione per i mutui/altri finanziamenti a rimborso rateale comprende <u>anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020</u> , vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata e rientrerà nel nuovo piano di rimborso delle rate (o canoni di leasing) riscadenzato di comune accordo
DATA DI STIPULA DEI FINANZIAMENTI	Secondo quanto precisato anche nella relazione illustrativa del decreto, le misure sopraindicate si applicano esclusivamente ai <u>finanziamenti ottenuti dalle imprese prima</u> della data di entrata in vigore dello stesso decreto (<u>17.03.2020</u>)

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere alle misure le **micro, piccole e medie imprese (PMI)**, con sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, che hanno subito **in via temporanea carenze di liquidità** per effetto dell'epidemia.

Definizione di PMI - IMPRESE:

- con **meno di 250 dipendenti**
- e con **fatturato inferiore a € 50 mil.** o il cui **totale di bilancio** annuo non supera **€ 43 mil.**

N.B.: sono **ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA** e le ditte individuali).

Per accedere alle misure, l'impresa deve essere in bonis, cioè (FAQ MEF del 22/03/2020) **non deve presentare**

- posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

2.2 MODALITA' DI ACCESSO

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare:

- ➔ alla propria banca/intermediario finanziario
- ➔ una **specificata comunicazione**, corredata della **dichiarazione** con la quale l'impresa autocertifica (art. 47 DPR 445/2000):
 - di aver subito **in via temporanea**
 - **carenze di liquidità** quale **conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia**.

CONTENUTO DELL'AUTODICHIARAZIONE

Secondo quanto precisato dal Ministero con le FAQ del 22 marzo 2020, nella suddetta comunicazione l'impresa deve tra l'altro auto-dichiarare:

- ✓ il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- ✓ "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- ✓ di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- ✓ di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Le banche/intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono **tenuti ad accettare le comunicazioni** di moratoria ove rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.

La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa

- ✓ anche via PEC,
- ✓ o altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

3 FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON PROVISTA DI TERZI

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le misure in discorso sono realizzate

- senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti
- con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario.

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche (FAQ MEF del 22/03/2020) la banca/intermediario trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

3.1 GARANZIA SUSSIDIARIA DELLO STATO

I finanziamenti in oggetto

- ➔ sono **ammessi, senza valutazione**
- ➔ alla **garanzia** di un'**apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI** (di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), L. n. 662/1996), fornita dallo Stato.

In particolare:

- per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore trasmette una richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito, con le modalità che verranno successivamente indicate dal gestore del Fondo di garanzia PMI;
- la garanzia del Fondo
 - ha natura sussidiaria ed è **concessa a titolo gratuito**
 - copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

4 ALTRE FORME DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Come indicato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, l'ABI ritiene opportuno che l'impresa contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che sono previste anche **altre importanti misure a favore delle imprese**, che possono collegarsi con la misura della moratoria.

Le banche possono, infatti, offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito **accordo tra l'ABI e le rappresentanze di impresa**, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso (cfr. Accordo per il credito 2019, come modificato dall'Addendum del 6/03/2020).

4.1 FONDO DI GARANZIA PMI

L'art. 49 del D.L. 48/2020 prevede **nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI**, che viene incrementato per 1,5 miliardi di euro.

In particolare,

- per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (17.03.2020);
- la copertura del Fondo di garanzia per le PMI è pari all'80% (90% in caso di riassicurazione)
- su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro.

Per tutte le altre operazioni di finanziamento, resta valida la modulazione delle percentuali di copertura attualmente prevista dalla disciplina del Fondo, fino a un importo massimo garantito, che viene innalzato dal decreto da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro.

L'accesso al Fondo non richiede la valutazione delle informazioni relative all'andamento della Centrale dei rischi. Pertanto, vengono sterilizzati, ai fini dell'accesso all'incentivo pubblico, gli effetti della crisi economica attuale e dunque si consente l'accesso alla garanzia alle imprese sane dal punto di vista economico e finanziario anteriormente all'emergenza sanitaria.

Esercenti attività d'impresa, arti o professioni	I finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a € 3.000 concessi a tali soggetti che hanno subito danni a causa dell'emergenza sanitaria vengono ammessi <ul style="list-style-type: none">▪ in modo gratuito alla garanzia del Fondo▪ senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario.
Operazioni di microcredito	Gli operatori di microcredito ex art 111 del TUB possono beneficiare, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento, della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla realizzazione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito. Viene, inoltre, innalzato l'importo minimo per le operazioni di microcredito d'impresa da 25.000 euro a 40.000 euro.
Garanzia e finanziamenti oggetto di moratoria bancaria	<ul style="list-style-type: none">▪ La sospensione dei pagamenti concordati con le banche dalle PMI comporta l'estensione automatica a queste ultime della durata della garanzia del Fondo.▪ I finanziamenti oggetto di concessione della sospensione dei pagamenti sono assistiti, fino al 30/09/2020, dalla garanzia dell'apposta sezione speciale del Fondo (con una dotazione di € 1730 milioni); la cui concessione avviene in modo gratuito e senza valutazione della PMI beneficiaria.